



Comune di Losine



UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CAMONICA
"Civiltà delle Pietre"

DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 12 / SA DEL 12/10/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL QUINQUENNIO 2022-2027.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2023 di nomina del Responsabile del servizio;

PREMESSO che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/06/2023 dichiarata immediatamente eseguibile è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2023/2025;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/06/2023 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

RICHIAMATA la determinazione n. 16 del 10/03/2016 avente oggetto: "Affidamento di brokeraggio assicurativo per il periodo 2015-2019 alla Ditta Nord Broker s.r.l. di Darfo Boario Terme";

ATTESO che è scaduto il suddetto servizio;

RITENUTO di continuare ad avvalersi del qualificato servizio sopra citato per i seguenti motivi:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall'Ente, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio ed alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporgli le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto a figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi di operare in maniera corretta ed efficace - prevenendo disservizi - di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- il broker è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità del singolo Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale e ancor più economico, a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

- il ricorso all'attività del broker assicurativo è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esercizio di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTO il disposto dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 312/2013 del 18/07/2013 che ha specificato che il ricorso ai sistemi telematici o agli strumenti elettronici messi a disposizione dalla Regione non debbono essere intesi quali ulteriore specificazione delle fattispecie di acquisto autonomo, bensì quale vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste dalla legge;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere alla piattaforma informatica creata da Regione Lombardia ARIA - SINTEL al fine di valutare le proposte contrattuali usufruendo così di veri e propri cataloghi dotati di listini ufficiali, che descrivono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi, oltre al prezzo, consentendo dunque in modo agevole di individuare i parametri di qualità e prezzo come richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che il competente ufficio comunale ha proceduto a consultare in via informale altro operatore presente sul mercato e tenuto conto dello standard qualitativo e dell'alto livello di soddisfazione maturati nel corso del precedente contratto che, anche alla luce del confronto predetto, pare difficilmente replicabile;

ATTESO che in data 16/02/2023 è stata avviata la procedura per la RDO (richiesta di offerta) per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per gli anni 2022-2027, contraddistinta dall'identificativo n° 165430738 sulla piattaforma ARIA - SINTEL e che è stato effettuato tutto l'iter di gara;

ATTESO che entro il giorno 23/02/2023 è stata presentata un'offerta congrua e vantaggiosa da parte della Società Nord Broker s.r.l. con sede a Darfo Boario Terme (BS) in Via Alabarde n.1;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del

sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito presso il sito dell'ANAC è ZA73A00464;

RICHIAMATI:

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- la Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione del D.L. n. 187/2010;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale dell'Ente;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, il servizio di brokeraggio assicurativo per il quinquennio 2022-2027, attraverso il sistema della piattaforma regionale ARIA-SINTEL, alla Ditta Nord Broker s.r.l. con sede a Darfo Boario Terme (BS) in Via Alabarde n. 1, alle condizioni di cui alla RDO n. 165430738 emessa sulla piattaforma regionale ARIA-SINTEL e di cui all'offerta economica presentata dalla medesima Società, conservata agli atti;

DI DARE ATTO che l'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale, in quanto l'opera del broker è remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazione con le quali sono stipulate o prorogate le coperture assicurative;

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;

DI PRECISARE che:

- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;

- va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI
Carmen Modafferi *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario Comunale CARMEN MODAFFERI